

REGOLAMENTO (CEE) N. 289/71 DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 1971

relativo alle modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato
nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70⁽²⁾, in particolare gli articoli 5, paragrafo 3, 7, paragrafo 2, e 22, secondo comma,

considerando che in virtù dell'articolo 7 del regolamento n. 121/67/CEE, debbono essere adottate delle modalità di applicazione per quanto concerne la concessione di aiuti all'ammasso privato ;

considerando che, al fine di raggiungere gli scopi perseguiti con la concessione di aiuti all'ammasso privato, si rivela utile limitarli alle persone fisiche o giuridiche stabilite nella Comunità che sono in condizione di garantire con la loro attività passata e la loro esperienza professionale che l'ammasso sarà effettuato in maniera soddisfacente e che dispongono di una capacità frigorifica sufficiente ; che, per questi stessi scopi, è opportuno concedere aiuti solo all'ammasso di prodotti provenienti da macellazioni recenti ;

considerando che, per aumentare l'efficacia degli aiuti, conviene prevedere una quantità minima, differenziata, secondo i prodotti, come condizione della conclusione di un contratto ;

considerando che, per tali motivi, conviene inoltre prevedere nel contratto intercorso tra l'organismo d'intervento e l'ammassatore determinate condizioni che debbono in particolare assicurare l'uguaglianza di trattamento degli ammassatori nella Comunità ; che, per questi stessi motivi, conviene fissare, come garanzia del rispetto degli obblighi contrattuali, la cauzione prevista dall'articolo 4, paragrafo 2 b), del regolamento (CEE) n. 739/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le regole generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine⁽³⁾, in un ammontare uguale a una parte dell'aiuto ;

considerando che per tener conto degli usi commerciali conviene ammettere un certo margine di variazione delle quantità convenute ;

considerando che è auspicabile prevedere disposizioni uniformi per il pagamento dell'importo degli aiuti e d'un anticipo appropriato ;

considerando che, per permettere alla Commissione di avere una visione d'insieme dell'efficacia della concessione di aiuti all'ammasso privato, conviene prevedere che gli Stati membri comunichino i dati necessari ;

considerando che è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 869/68 della Commissione, del 1º luglio 1968, relativo alle modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine⁽⁴⁾ ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La concessione di aiuti all'ammasso privato, previsti all'articolo 3 del regolamento n. 121/67/CEE, è subordinata alle condizioni seguenti.

Articolo 2

1. Il contratto relativo all'aiuto all'ammasso privato dei prodotti del settore delle carni suine può essere concluso solo con le persone fisiche o giuridiche che :

- esercitano una attività nel settore del bestiame e delle carni e sono iscritte in un registro pubblico di uno Stato membro e
- dispongono, per l'ammasso, di installazioni idonee.

2. Possono fare oggetto di aiuti all'ammasso privato solo i prodotti che provengono da animali macellati di recente ed ammassati allo stato congelato.

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1º. 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 20. 6. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 2. 7. 1968, pag. 2.

3. Il contratto può concernere, per ogni prodotto, solo una quantità uguale o superiore a un minimo da determinarsi.

Articolo 3

1. Tale contratto comporta, in particolare, le indicazioni seguenti :

- a) la designazione e la quantità del prodotto da ammassare,
- b) i termini di immissione in ammasso del prodotto,
- c) la durata dell'ammasso,
- d) l'ammontare dell'aiuto come pure i supplementi o deduzioni da applicare in caso di proroga o riduzione della durata di ammasso,
- e) la natura e l'ammontare della garanzia,
- f) il diritto, per gli organismi d'intervento, di ridurre o prolungare la durata dell'ammasso in conformità alle regole e condizioni stabilite in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 739/68.

2. Il contratto prevede i seguenti obblighi per l'ammassatore :

- a) immettere in ammasso entro i termini previsti e ammassare a suo conto e rischio, durante il periodo stipulato, la quantità convenuta del prodotto di cui trattasi,
- b) comunicare all'organismo d'intervento, con il quale è egli impegnato, il giorno ed il luogo dell'immissione in ammasso, come pure la natura e la quantità dei prodotti da ammassare,
- c) trasmettere, senza ritardo, all'organismo d'intervento, i documenti giustificativi delle operazioni di immissione in ammasso,
- d) ammassare i prodotti in partite facilmente identificabili,
- e) permettere in qualsiasi momento all'organismo d'intervento il controllo dell'osservanza degli obblighi previsti nel contratto.

3. L'obbligo di rispettare la quantità convenuta è considerato come soddisfatto se almeno il 90 % o al massimo il 110 % di tale quantità è stato immesso in ammasso.

Articolo 4

1. Alla conclusione del contratto, per ogni prodotto, l'ammassatore costituisce una cauzione che non superi il 50 % dell'importo dell'aiuto previsto

nel contratto. La cauzione è versata in contanti o costituita sotto forma di garanzia che risponda alle condizioni fissate da ciascuno Stato membro.

2. La cauzione viene incamerata qualora gli obblighi del contratto non siano rispettati ; se viene immesso in ammasso ed ammassato, nei termini previsti, meno del 90 % della quantità stipulata nel contratto, la cauzione viene incamerata per la parte mancante della quantità convenuta.

3. La cauzione non viene incamerata qualora, per causa di forza maggiore, l'ammassatore si trovi nell'impossibilità di rispettare gli impegni di cui sopra.

4. La cauzione è liberata immediatamente dopo che le condizioni del contratto sono state rispettate.

Articolo 5

1. L'ammontare dell'aiuto è fissato per unità di peso e si riferisce al peso al netto dell'imballaggio constatato prima della congelazione, al momento dell'immissione in ammasso.

2. Il pagamento dell'aiuto ha luogo immediatamente dopo constatazione che le condizioni del contratto sono state rispettate. Dopo l'immissione in ammasso, effettuata secondo i termini del contratto, l'organismo d'intervento paga, dietro richiesta, un anticipo di un importo pari al 90 % della cauzione costituita.

Articolo 6

Nel caso in cui l'ammontare dell'aiuto sia fissato in maniera forfettaria, la decisione relativa all'accettazione della domanda per la stipulazione di un contratto di ammasso deve essere presa dal competente organismo d'intervento negli otto giorni lavorativi seguenti la presentazione della domanda.

Articolo 7

Qualora, per effetto di forza maggiore, il responsabile dell'ammasso si trovi nell'impossibilità di soddisfare gli obblighi previsti nel contratto, l'organismo d'intervento competente può annullare il contratto o prendere altre misure adeguate.

Articolo 8

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il modello del contratto di cui all'articolo 3.

2. Gli Stati membri prendono ogni misura necessaria al fine di assicurare il controllo relativo al rispetto dei contratti conclusi.

3. Gli Stati membri comunicano per iscritto alla Commissione, prima del giovedì di ogni settimana, i prodotti e le quantità

- a) che fanno oggetto di domande d'aiuto,
- b) per i quali sono stati conclusi dei contratti e
- c) la cui immissione in ammasso è terminata,
nel corso della settimana precedente.

4. Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione ogni modifica dei prodotti e delle quantità ammassate.

5. Secondo la procedura dell'articolo 25 del regolamento n. 121/67/CEE, l'applicazione delle misure previste dal presente regolamento è oggetto di un esame periodico.

Articolo 9

Il regolamento (CEE) n. 869/68 è abrogato.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI